



Servizi Contabili e Fiscali
Servizi Amministrativi
Amministrazione del Personale

A TUTTE LE AZIENDE
Loro sedi

Oggetto: TFR in busta paga, così come previsto dalla Legge di Stabilità 2015

Gent. le Cliente,
informiamo che la Legge di Stabilità 2015 ha previsto la possibilità per i lavoratori dipendenti, di richiedere a quest'ultimo la **liquidazione mensile del TFR direttamente in busta paga** e si applica a tutte le aziende private ad eccezione di:

- lavoratori agricoli e i lavoratori domestici;
- lavoratori delle aziende sottoposte a procedure concorsuali;
- lavoratori delle aziende in crisi ex art. 4 L. 297/1982.



Pertanto:

- la richiesta di TFR mensile potrà essere comunicata **dal 01/03/2015 al 30/06/2018**;
- riguarda solamente i lavoratori che hanno maturato **un'anzianità aziendale pari ad almeno sei mesi**;

- per il **dipendente** la scelta costituisce una **facoltà da manifestare per iscritto e una volta espressa risulta irrevocabile fino al 30 giugno 2018**.

I **termini e le modalità operative** entro i quali poter esercitare la predetta facoltà verranno definiti con **specifico provvedimento (DPCM)**;

- il TFR liquidato mensilmente:
 - integrerà la retribuzione, **non incidendo** sul raggiungimento del limite reddituale dei 26.000 euro per aver diritto al bonus di 80 euro;
 - non concorrerà all'imponibile previdenziale;
 - sarà assoggettato a tassazione ordinaria secondo le aliquote IRPEF;
- il legislatore ha previsto che i datori di lavoro con meno di 50 addetti possano accedere ad un **apposito finanziamento bancario** (con un tasso d'interesse non superiore a quello della rivalutazione del TFR), garantito da uno specifico fondo INPS e dallo Stato. Essi dovranno prima richiedere all'Inps apposita **certificazione del TFR maturato** e poi presentare domanda alle banche aderenti all'**accordo quadro** che sarà siglato tra Ministero del Lavoro e ABI.
- i datori di lavoro che invece corrisponderanno il TFR maturando **con risorse proprie**, beneficeranno, a prescindere dalla loro dimensione occupazionale, delle **misure compensative** già previste dall'art. 10 D.Lgs. n. 252/2005 a favore delle aziende che versano il TFR al Fondo Tesoreria Inps o alla previdenza complementare:
 - **Esonero** dal versamento del contributo mensile al Fondo di garanzia INPS del TFR, relativamente alle quote maturate e liquidate ai dipendenti;
 - **Deducibilità fiscale** dal reddito d'impresa di una somma **pari al 4%** del TFR corrisposto in busta paga al lavoratore (elevata al 6% per i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti).

Per poter **aderire** il lavoratore dovrà **compilare e consegnare** all'ufficio paghe **il modello** allegato.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito,

Cordiali saluti

PRO STUDIO SRL